



Coira, 06.05.2026

DECISIONE D'UFFICIO

Prevenzione dei danni causati dai cinghiali su superfici selezionate sfruttate a scopo agricolo nell'ambito di un progetto pilota

Constatazioni e considerandi:

1. Negli ultimi 10 anni l'effettivo di cinghiali in Bassa Mesolcina è sensibilmente aumentato e con esso sono aumentati anche i danni alle colture agricole. Nel paesaggio rurale molto sfruttato dell'Europa centrale, i cinghiali sono attivi prevalentemente di notte. Essi traggono grande beneficio dall'agricoltura e in determinati periodi sono in grado di coprire gran parte del loro fabbisogno alimentare grazie alle colture agricole. Oltre ai danni ai campi di cereali e di mais, i danni causati con maggiore frequenza dai cinghiali sono quelli causati dal grufolamento su prati e pascoli.
2. Negli ultimi anni, in Mesolcina e nella Calanca esterna i danni dovuti al grufolamento su prati e pascoli sfruttati a scopo agricolo sono sensibilmente aumentati. Sono spesso gli stessi prati e pascoli a subire danni ogni anno. Il terreno smosso dai cinghiali comporta perdite durante la fienagione e può comportare danni conseguenti ai macchinari agricoli. Inoltre, a seconda dell'altitudine, può volerci molto tempo prima che la cortina erbosa ricresca.
3. A seconda della zona, per impedire i danni causati dai cinghiali sulle superfici sfruttate a scopo agricolo risultano efficaci differenti misure o combinazioni di misure. Oltre alla posa di recinzioni e a metodi di dissuasione acustica nonché all'abbattimento di cinghiali durante la caccia ordinaria, è importante la caccia mirata su superfici regolarmente danneggiate anche al di fuori della caccia ordinaria.
4. Conformemente all'art. 12 cpv. 2 della legge federale sulla caccia (LCP; RS 922.0), i Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone autorizzate a esercitare la caccia o a organi di sorveglianza. Finora, in virtù dell'art. 12 cpv. 2 LCP in unione con l'art. 31 cpv. 3 della legge cantonale

sulla caccia (LCC; CSC 740.000), al di fuori del periodo di caccia l'Ufficio per la caccia e la pesca rilasciava annualmente a persone autorizzate a esercitare la caccia permessi speciali per l'abbattimento di cinghiali su superfici utilizzate a scopo agricolo. Questi erano limitati nel tempo e autorizzavano solamente all'abbattimento di cinghiali sulla superficie agricola danneggiata. Finora i permessi speciali venivano sempre rilasciati in modo reattivo a seguito di danni già verificatisi. Ciò non permetteva di prevenire i danni. Perciò non è stato possibile accertare un cambiamento sostanziale nell'evoluzione dei danni causati dai cinghiali sulle superfici sfruttate a scopo agricolo.

5. Nell'estate 2025, nel quadro di un progetto pilota è stato verificato se, tramite una caccia mirata, sia possibile prevenire i danni causati dai cinghiali su prati e pascoli sfruttati a scopo agricolo. Per il progetto pilota, nei Comuni di Roveredo, Buseno e San Vittore sono stati selezionati complessivamente undici prati sui quali in passato i cinghiali hanno causato regolarmente importanti danni. In base all'art. 12 cpv. 2 LCP in unione con l'art. 31 cpv. 3 LCC, quali misure preventive tra il 1° luglio 2025 e il 10 agosto 2025 i cinghiali sono stati cacciati in modo mirato durante la notte da persone autorizzate a esercitare la caccia e in possesso di un permesso speciale. Ciò avviene al di fuori del periodo di protezione previsto dalla legge, che secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. b LCP per il cinghiale vale dal 1° febbraio al 30 giugno. Complessivamente sono stati abbattuti 14 cinghiali. Le prime esperienze raccolte hanno mostrato che il progetto pilota si è dimostrato valido e che esso dovrà essere portato avanti nel 2026. Rispetto all'anno precedente la comunicazione tra i cacciatori che praticano lo stesso prato e gli organi di vigilanza della caccia viene migliorata.

L'Ufficio per la caccia e la pesca decide:

1. Conformemente all'allegato, su undici prati e pascoli sfruttati a scopo agricolo della Bassa Mesolcina, tra il 1° luglio 2026 e il 10 agosto 2026 verrà svolto un progetto pilota per prevenire mediante misure venatorie i danni causati dai cinghiali. I cacciatori in possesso di un permesso speciale potranno abbattere cinghiali tra le ore 21:00 e le ore 06:00 sulla superficie agricola loro assegnata e chiaramente definita. In virtù dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.1), verrà loro rilasciato un permesso speciale per l'utilizzo di dispositivi di puntamento notturno o di fonti luminose artificiali. In base all'art. 45 cpv. 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (PEC; CSC 740.025) la scrofa allattante è protetta.
2. I presupposti per partecipare al progetto pilota vengono stabiliti dall'Ufficio e devono essere confermati dal cacciatore al momento dell'iscrizione. In linea di principio sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nel 2025 hanno esercitato la caccia alta. Hanno diritto di

partecipare anche i cacciatori ai quali nel 2025 o nel 2026 è stato rilasciato un permesso speciale per l'abbattimento di cinghiali allo scopo di prevenire danni causati dalla selvaggina. Un ulteriore presupposto per la partecipazione al progetto pilota è costituito dall'assenza di motivi di rifiuto conformemente all'art. 7 della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC 740.000), nonché dall'esistenza di un attestato di assicurazione in conformità alle prescrizioni del diritto federale (assicurazione di responsabilità civile). Se entro il termine giungeranno più iscrizioni di quelle necessarie per realizzare il progetto pilota, si deciderà tramite sorteggio.

3. Per quanto le disposizioni siano applicabili alla caccia preventiva al cinghiale, le infrazioni alla legislazione sulla caccia vigente vengono punite conformemente all'art. 47 segg. LCC. Le infrazioni alla presente decisione o alle condizioni fissate nel permesso speciale dall'Ufficio per la caccia e la pesca comportano l'immediata revoca di tale permesso.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, Ringstrasse 10, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso deve contenere un'istanza e una motivazione, deve essere firmato e inoltrato in duplice copia.

**Ufficio per la caccia e la pesca
Grigioni**



Adrian Arquint
Co-capo UCP


Copia a:

- Comune di San Vittore
- Comune di Buseno
- Comune di Roveredo
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM)
- Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL)
- Membri della Commissione per la caccia
- Nicola De Tann, guardiano della selvaggina capodistretto, distretto di caccia IV

Allegato:

- Cartina con superfici

Perimetri progetto speciale cinghiale 2026



Numero perimetro	Comune di	Luogo
1	Buseno	Monti S. Carlo
2	San Vittore	Prepianoo
3	Buseno	Scima Giova
4	Buseno	Mota Brusada-Lagonosc
5	Buseno	Ca d'la Reiza
6	Roveredo	Laura
7	Roveredo	Rodas
8	Roveredo	Mont de March
9	Roveredo	Mont de Frascoscèla
10	Roveredo	Soltima-Pertisc
11	Roveredo	Monti Lanes